I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3180/78 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 907/73 del Consiglio, del 3 aprile 1973, che istituisce un Fondo europeo di cooperazione monetaria (1), in particolare l'articolo 5, ultimo comma, dello statuto del Fondo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato monetario,

visto il parere del consiglio di amministrazione del Fondo europeo di cooperazione monetaria,

considerando che il regolamento (CEE) n. 907/73 dispone, all'articolo 5 dello statuto del Fondo, che le operazioni del Fondo nelle monete degli Stati membri sono espresse in un'unità di conto monetaria europea il cui valore era stato fissato a 0,88867088 grammi di oro fino ;

considerando che tale definizione non è più conforme alle regole vigenti nel sistema monetario internazionale ;

considerando che, oltre ai casi di modifica automatica del valore dell'unità di conto monetaria europea, l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede che ogni altra modifica è decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione, previo parere del comitato monetario e del consiglio di amministrazione del Fondo ;

considerando che l'istituzione di un nuovo sistema monetario europeo, che ha formato l'oggetto della risoluzione del Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 4 e il 5 dicembre 1978, prevede l'utilizzazione di una ECU definita come un paniere delle monete degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le operazioni del Fondo sono espresse in un'unità di conto chiamata ECU, definita come la somma dei seguenti importi di monete degli Stati membri :

0,828	marchi tedeschi,
0,0885	lire sterline,
1,15	franchi francesi,
109	lire italiane,
0,286	fiorini olandesi,
3,66	franchi belgi,
0,14	franchi lussemburghesi,
0,217	corone danesi,
0,00759	sterline irlandesi.

Articolo 2

Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere del comitato monetario e del consiglio di amministrazione del Fondo, fissa le condizioni alle quali la composizione dell'ECU può essere modificata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. MATTHÖFER

(1) GU n. L 89 del 5. 4. 1973, pag. 2.